

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 ottobre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 settembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Minervino Murge e nomina del commissario straordinario.** (25A05516)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 settembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pontenure e nomina del commissario straordinario.** (25A05517)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 settembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sarconi.** (25A05518)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 2 ottobre 2025.

**Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.** (25A05656)..... Pag. 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste**

DECRETO 6 ottobre 2025.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 21 giugno 2025, il 6 e 7 luglio 2025 e il 23 luglio 2025.** (25A05519)..... Pag. 8



DECRETO 8 ottobre 2025.

**Modifiche ordinarie al disciplinare della produzione dell'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige».** (25A05543). . . . . *Pag.* 9

### **ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

#### **Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linezolid, «Linezolid Hikma». (25A05493). . . . . *Pag.* 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lurasidone, «Lurasidone Tecnigen». (25A05494). . . . . *Pag.* 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carbidopa/levodopa, «Carbilev». (25A05495). . . . . *Pag.* 15

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Teva Italia». (25A05505). . . . . *Pag.* 15

#### **Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali**

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Gorizia (25A05540). . . . . *Pag.* 16

#### **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Orvieto». (25A05496). . . . . *Pag.* 16

Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica». (25A05497). . . . . *Pag.* 16

Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva». (25A05498). . . . . *Pag.* 16

Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Terre Siciliane». (25A05506). . . . . *Pag.* 17

#### **Ministero dell'interno**

Soppressione della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata «Beato Michele Rua», in Roma (25A05459). . . . . *Pag.* 17

Fusione per incorporazione della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata e S. Ambrogio Vescovo nella Parrocchia di S. Andrea Apostolo, entrambe in Crespiatica, con contestuale devoluzione del patrimonio. (25A05460). . . . . *Pag.* 17

Soppressione della Confraternita del SS. Rosario, in Pozzolo Formigaro (25A05461). . . . . *Pag.* 17

Soppressione della fondazione di religione denominata «Fondazione Roncati», in San Salvatore Monferrato (25A05462). . . . . *Pag.* 17

#### **Ministero della difesa**

Concessione della medaglia di bronzo al merito di Marina (25A05520). . . . . *Pag.* 17



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 settembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Minervino Murge e nomina del commissario straordinario.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Aida Dolores Viti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° settembre 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Barletta-Andria-Trani ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 2 settembre 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Aida Dolores Viti, funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani.

Roma, 23 settembre 2025

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

25A05516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 settembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pontenure e nomina del commissario straordinario.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pontenure (Piacenza);

Vista la delibera n. 23 del 25 agosto 2025, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

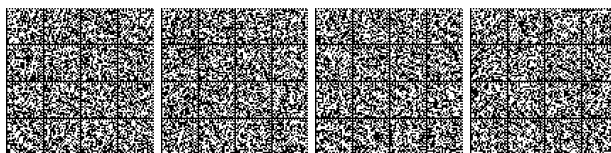
Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontenure (Piacenza) è sciolto.



## Art. 2.

Il dott. Attilio Ubaldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Pontenure (Piacenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Carini.

In data 28 luglio 2025, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 23 del 25 agosto 2025 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Piacenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 agosto 2025.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento,

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontenure (Piacenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Attilio Ubaldi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Piacenza.

Roma, 23 settembre 2025

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

25A05517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 settembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sarconi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sarconi (Potenza);

Considerato altresì che, in data 3 settembre 2025, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sarconi (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Sarconi (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Tempone.

Il citato amministratore, in data 3 settembre 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarconi (Potenza).

Roma, 23 settembre 2025

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

25A05518

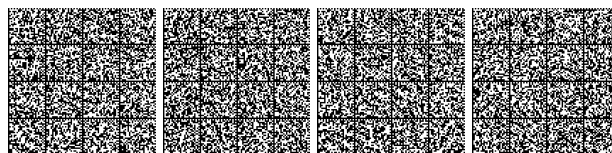
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 2 ottobre 2025.

**Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (di seguito, Testo unico dell'immigrazione), e, in particolare, l'art. 3 che, al comma 1, definisce la procedura di adozione, su base triennale, del «documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato



dal Governo e (...) emanato (...) con decreto del Presidente della Repubblica», nonché, al comma 4, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sono annualmente definite (...), sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo (...)»;

Visto, altresì, l'art. 21 del predetto Testo unico dell'immigrazione, concernente la «Determinazione dei flussi di ingresso», il quale prevede, al comma 1, che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del sopra citato art. 3, comma 4, del medesimo Testo unico dell'immigrazione, nello stabilire le quote massime di stranieri ammessi nel territorio dello Stato, «prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, il Titolo III, Capo I, concernente le «Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394», nonché, nell'ambito del citato Titolo III, gli articoli 42 e 43;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 20 del 2023, rubricato «Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri», il quale, ai commi 1 e 2, prevede che, «per il triennio 2023-2025 (...), le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'art. 3» del citato Testo unico dell'immigrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'art. 42, comma 2, del predetto Testo unico dell'immigrazione, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che, ove non si esprimano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il decreto è comunque adottato;

Visto, altresì, il comma 3 del predetto art. 1 del decreto-legge n. 20 del 2023, il quale stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dei sopra citati commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 20 del 2023 indica anche «i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

Visti, altresì, i commi 5 e 5-bis del citato art. 1 del decreto-legge n. 20 del 2023, i quali prevedono che, «al fine di prevenire l'immigrazione irregolare», con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del medesimo articolo, «sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari» e che con i medesimi decreti «possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito»;

Visto, infine, il comma 5-ter del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 20 del 2023, il quale introduce il comma 1-bis all'art. 27 del citato Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che «Al di fuori delle quote» di ingresso e soggiorno indicate di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo Testo unico «(...) possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio»;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 1, lettera a), che ha esteso la durata temporale della disciplina derogatoria prevista dal citato art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, anche per il triennio 2026-2028;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 145 del 2024, che ha modificato l'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del Testo unico sull'immigrazione, per cui «Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di esercitare: a) un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» del Testo unico dell'immigrazione «al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4,» del medesimo Testo unico;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera f), n. 6, del citato decreto-legge n. 145 del 2024, che ha modificato l'art. 24, comma 10, del Testo unico sull'immigrazione, sopprimendo le parole «nei limiti delle quote di cui all'art. 3, comma 4» e, per l'effetto, «Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato» al di fuori delle quote previste dal presente decreto;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, e, in particolare, l'art. 1-bis, comma 1, che ha inserito, all'art. 27 del Testo unico dell'immigrazione, il comma 1-octies, il quale consente l'ingresso e il soggiorno



no per lavoro subordinato, al di fuori delle quote previste dal presente decreto, allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Vista la comunicazione prot. n. 35/2887 del 23 giugno 2025, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal medesimo Ministero, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

Vista la nota n. 53 del 9 gennaio 2025, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha invitato tutti gli enti e le associazioni iscritte al predetto registro di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad inviare propri contributi ai fini della programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028;

Sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha trasmesso il documento intitolato «Dalla migrazione da offerta alla migrazione da domanda» del 30 gennaio 2025;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 giugno 2025;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, reso, rispettivamente, in data 10 settembre 2025 e 18 settembre 2025;

Sentiti i Ministri dell'interno; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; del lavoro e delle politiche sociali; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; e del turismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 2 ottobre 2025;

Decreta:

### Capo I

#### DEFINIZIONI E CRITERI

#### Art. 1.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «Testo unico dell'immigrazione» il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

b) «decreto-legge n. 20 del 2023» il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

c) «decreto-legge n. 145 del 2024» il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187;

d) «quote» il numero massimo di ingressi di cittadini di Paesi terzi nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Testo unico dell'immigrazione;

e) «altre industrie» l'insieme dei gruppi di attività di cui ai codici da 16 a 22 e da 26 a 33 della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025;

f) «altri servizi» l'insieme dei gruppi di attività di cui ai codici K, 61, 62, 63, M e 68 della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025;

g) «servizi turistici» le attività ricomprese nei gruppi di attività ATECO cinquantacinque (alloggi), cinquantasei (attività dei servizi di ristorazione) e settantanove (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse).

#### Art. 2.

##### Criteri comuni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023, la determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2026-2028 per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell'ambito delle quote sia al di fuori di esse, avviene in base ai seguenti criteri:

a) correlazione tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;

b) estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso individuati sulla base dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. I settori indicati ricomprendono divisioni e gruppi di attività secondo la classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025;

c) potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la professionalità;

d) incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;



e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;

f) sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

#### Art. 3.

##### *Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote*

1. La determinazione delle quote per il triennio 2026-2028 per le causali di ingresso stabilite dal Testo unico dell'immigrazione, dal decreto-legge n. 20 del 2023 e dal decreto-legge n. 145 del 2024 avviene, oltre che secondo i criteri dell'art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 20 del 2023, di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia, commisurando tali quote agli ingressi effettivamente avvenuti a tale titolo nel triennio precedente;

b) mantenimento di una quota specifica per gli adetti al settore dell'assistenza familiare;

c) previsione di ingressi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo grado cittadino o ex cittadino italiano e che sono residenti in Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 27, comma 1-*octies*, del Testo unico dell'immigrazione.

#### Art. 4.

##### *Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote*

1. Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2026-2028, oltre che secondo le disposizioni di cui all'art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) favorire nel triennio 2026-2028 l'incremento degli ingressi al di fuori delle quote;

b) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 20 del 2023, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;

c) potenziamento, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2-*bis*, del Testo unico dell'immigrazione, come modificati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività;

d) valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo, del Testo unico dell'immigrazione, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione;

e) promozione di un intervento legislativo volto a disciplinare ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

#### Capo II

##### QUOTE DI INGRESSO

#### Art. 5.

##### *Ingressi complessivi nell'ambito delle quote*

1. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:

a) 164.850 unità per l'anno 2026;

b) 165.850 unità per l'anno 2027;

c) 166.850 unità per l'anno 2028.

#### Art. 6.

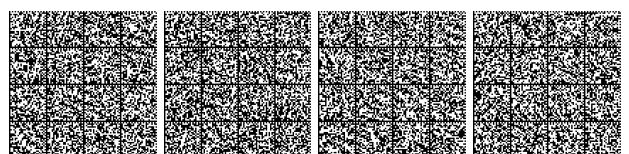
##### *Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo*

1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:

a) 76.850 unità per l'anno 2026, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;

b) 76.850 unità per l'anno 2027, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;

c) 76.850 unità per l'anno 2028, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo.



2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per ciascun anno, tenuto conto della cooperazione in essere in ambito migratorio e tenuto conto, altresì, di accordi con Paesi che promuovono, anche in collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, sono ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, cittadini dei seguenti Paesi:

a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan: 25.000 unità nel 2026, 25.000 unità nel 2027 e 25.000 unità nel 2028;

b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 18.000 unità nel 2026, 26.000 unità nel 2027 e 34.000 unità nel 2028.

3. È inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di:

a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, entro le seguenti quote:

1. 50 unità nel 2026 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 27, comma 1-*octies*, del Testo unico dell'immigrazione;

2. 50 unità nel 2027 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 27, comma 1-*octies*, del Testo unico dell'immigrazione;

3. 50 unità nel 2028, per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 27, comma 1-*octies*, del Testo unico dell'immigrazione;

b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote:

1. per il 2026, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;

2. per il 2027, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;

3. per il 2028, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;

c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare, entro le seguenti quote:

1. per il 2026, 13.600 unità;

2. per il 2027, 14.000 unità;

3. per il 2028, 14.200 unità.

4. È consentito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di complessivi 1.500 cittadini stranieri residenti all'estero, per n. 500 unità per ciascun anno, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

#### Art. 7.

##### *Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale*

1. Nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico, dei Paesi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), residenti all'estero entro le seguenti quote:

a) 88.000 unità per l'anno 2026;

b) 89.000 unità per l'anno 2027;

c) 90.000 unità per l'anno 2028.

2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettere a), b), e c), per ciascun anno, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, cittadini di Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettera b), con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.600 unità nel 2026, 12.750 unità nel 2027 e 13.000 unità nel 2028.

3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale, sono riservate le seguenti quote:

a) per il 2026, 5.000 unità;

b) per il 2027, 6.000 unità;



c) per il 2028, 7.000 unità.

4. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, è, inoltre, riservata prioritariamente, per il settore agricolo, per ciascun anno del triennio 2026-2028, una quota di 47.000 unità di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione nazionale cooperative italiane agroalimentare. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

5. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, è, inoltre, riservata prioritariamente, per il settore turistico, una quota di 13.000 unità nel 2026, 14.000 unità nel 2027 e 15.000 unità nel 2028 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI INGRESSO

##### Art. 8.

###### *Termini per la presentazione delle domande*

1. La presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 è preceduta dalla fase di precompilazione dei moduli di domanda, che si svolgerà nel periodo temporale e per la durata definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 decorrono per gli anni 2026, 2027 e 2028:

a) per gli ingressi di cui all'art. 7, relativamente al settore agricolo, dalle ore 9,00 del 12 gennaio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferi-

mento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;

b) per gli ingressi di cui all'art. 7, relativamente al settore turistico, dalle ore 9,00 del 9 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;

c) per gli ingressi di cui all'art. 6, commi 2 e 3, lettere a) e b), dalle ore 9,00 del 16 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;

d) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) dalle ore 9,00 del 18 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio.

3. Il termine procedimentale decorre dalla data di imputazione della quota.

##### Art. 9.

###### *Disposizioni attuative*

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite a livello territoriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali coerentemente con l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle regioni e delle province autonome.

2. La ripartizione delle quote di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro dieci giorni dal decorso dei termini di presentazione delle domande di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere b) e c) e all'art. 7, sulla base dei dati relativi alle domande presentate, nelle date di cui all'art. 8, che sono comunicate dal Ministero dell'interno. Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalità informatica, per ambito provinciale.

3. Trascorsi cinquanta giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all'art. 8, comma 3, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 5.



4. Ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che è comunicata sui siti web degli stessi anzidetti Ministeri.

5. Con la predetta circolare congiunta è, altresì, indicata la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l'impiego com-

petente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 2-bis, del Testo unico per l'immigrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2025

*Il Presidente del Consiglio dei ministri:* MELONI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2025*

*Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2668*

25A05656

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 ottobre 2025.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 21 giugno 2025, il 6 e 7 luglio 2025 e il 23 luglio 2025.**

#### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 2-1568 del 22 settembre 2025, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

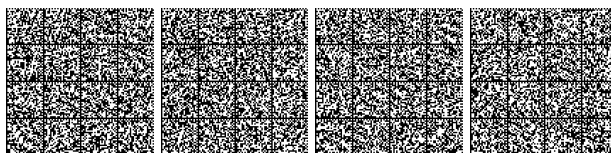
grandinate del 23 luglio 2025 nella Città metropolitana di Torino;

venti impetuosi del 23 luglio 2025 nella Provincia di Asti;

grandinate del 21 giugno 2025 nella Provincia di Biella;

piogge persistenti del 6 e 7 luglio 2025 nella Provincia di Vercelli;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;



Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco della sottoindicata città metropolitana e delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Città metropolitana di Torino:

grandinate del 23 luglio 2025 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del Comune di Riva presso Chieri;

Provincia di Asti:

venti impetuosi del 23 luglio 2025 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del Comune di Villanova d'Asti;

Provincia di Biella:

grandinate del 21 giugno 2025 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Cosato, Massazza;

Provincia di Vercelli:

piogge persistenti del 6 e 7 luglio 2025 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del Comune di Borgo d'Ale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2025

*Il Ministro: LOLLOBRIGIDA*

25A05519

DECRETO 8 ottobre 2025.

**Modifiche ordinarie al disciplinare della produzione dell'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE)

n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante:

«Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità poli-



tiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela Speck Alto Adige, avente i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia autonoma di Bolzano, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 182 del 7 agosto 2025, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 182 del 7 agosto 2025.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige» figura all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 8 ottobre 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  
«SPECK ALTO ADIGE» IGP

Art. 1.

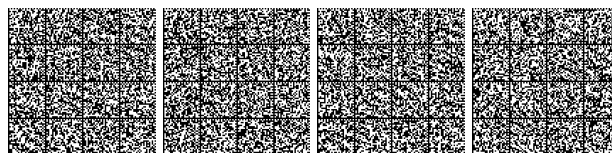
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige» (lingua italiana), «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» (lingua tedesca) è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di elaborazione dello «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» comprende l'intero territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige (Südtirol).



## Art. 3.

*Materia prima*

Lo «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» è prodotto con cosce di suino disossate, rifilate con o senza fesa.

## Art. 4.

*Metodo di elaborazione*

Lo «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» si ottiene dalla coscia di suino disossata, moderatamente salata ed aromatizzata, affumicata «a freddo» in locali appositi, ad una temperatura massima di 20°C e ben stagionata secondo gli usi e le tradizioni locali.

Le cosce utilizzate per la lavorazione dello «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» sono consegnate allo stato fresco ed in perfetto stato igienicosanitario; devono essere ottenute da suini i cui riproduttori non sono portatori dei requisiti della stress-sensibilità e le carni, esclusi i requisiti PSE e DFD, rispettano le seguenti caratteristiche:

- 1) le cosce intere consegnate con osso devono pesare, prima della disossatura, non meno di kg. 10,5;
- 2) le cosce disossate e rifilate (dette anche baffe) devono pesare almeno kg. 5,2;
- 3) devono essere prive degli esiti di pregressi processi flogistici, patologici e/o traumatici;
- 4) sono perfettamente dissanguate e prive di microemorragie puntiformi nella porzione muscolare;
- 5) la cotenna è perfettamente priva di setole, non presenta un reticolo venoso marcato o eccessivamente esteso, ovvero sussistenza di ematomi o delle tracce della relativa asportazione;
- 6) la porzione grassa non è untuosa, ovvero di consistenza molle, ovvero di colore giallo/arancione;
- 7) la porzione magra è priva di smagliature o di strappi tra i fasci muscolari;
- 8) registrano, misurate «al cuore» al momento della consegna, temperature comprese tra 0°C e 7°C;
- 9) i suini sono nati in allevamenti ubicati nei paesi dell'Unione europea.

Per la elaborazione dello «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» la coscia suina disossata deve:

essere rifilata secondo il metodo tradizionale cioè:

con fesa intera o parziale, ovvero previa rimozione integrale della fesa;

con un taglio parallelo dal muscolo Fricandeu all'osso della «noce»;

con un taglio arrotondato dal lato dello scamone, dal «pesce» fino alla «noce», in modo che non residuino porzioni di parte grassa senza porzione magra; nel caso in cui la coscia sia munita di fesa intera o parziale, deve essere praticato un taglio diritto anziché arrotondato;

in modo che il grasso intermuscolare residuo tra la sottofesa ed il «pesce» sottostante la fesa possa essere rimosso;

in modo che il nervo esistente tra il Fricandeu e la «noce» non sia lesionato o reciso, a seguito della rimozione del femore;

senza la cartilagine dell'anca;

senza ferite profonde, tagli o spaccature sulla superficie esterna della coscia;

in modo che la cartilagine del femore rimanga parzialmente attaccata alla coscia per garantire la compattezza dei muscoli;

senza il grasso sul lato esterno della «noce»;

essere salata ed aromatizzata a secco;

essere affumicata ad una temperatura non superiore a 20°C;

essere stagionata ad una temperatura d'ambiente da 10 a 16°C ed un'umidità compresa fra il 55 ed il 90%;

non essere assoggettata a nessun genere di zangolatura;

non essere assoggettata a nessun genere di siringatura.

Salatura ed aromatizzazione avvengono a secco, al massimo entro sei giorni dall'inizio della lavorazione.

Il produttore è tenuto ad adottare sistemi di registrazione documentata che consentano di identificare in maniera univoca la data di ricevimento della carne in stabilimento da intendersi come data d'inizio lavorazione per ogni singola baffe, anche con riferimento al corrispondente lotto omogeneo, fino alla fine del processo produttivo.

L'affumicatura avviene in appositi locali, con l'utilizzazione di legna non resinosa e ad una temperatura non superiore a 20°C. Per l'aromatizzazione sono utilizzate erbe aromatiche naturali. È escluso l'uso di prodotti di sintesi.

## Art. 5.

*Stagionatura*

Lo «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» deve essere stagionato secondo gli usi e le tradizioni locali in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura da 10 a 16°C ed un'umidità compresa fra il 55 ed il 90%.

Il tempo di stagionatura comprensivo di tutte le fasi disciplinate, varia in funzione del peso finale delle baffe stagionate, che alla fine dell'elaborazione non deve essere comunque inferiore a Kg. 3,4.

Ai fini del presente disciplinare, con riferimento alla modalità di commercializzazione, si distingue la produzione di:

baffe destinate a rimanere intere;

baffe destinate alla suddivisione in due parti;

baffe destinate all'affettamento;

baffe destinate alla suddivisione in più di due parti.

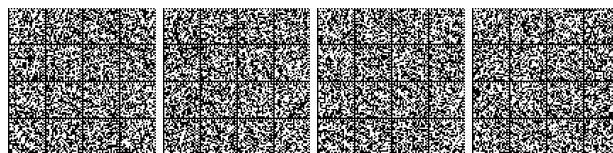
Nella lavorazione delle baffe deve essere adottato un sistema di tracciabilità che garantisca di ricondurre le baffe in lavorazione alle tipologie sopra specificate.

Per le baffe destinate a rimanere intere, per le baffe destinate alla suddivisione in due parti e per le baffe destinate all'affettamento deve essere inoltre raggiunto il calo peso minimo del 35% in funzione delle diverse classi di peso delle baffe ed entro i corrispondenti tempi minimi di stagionatura indicati nella tabella sottostante.

| Peso della baffe in Kg. | Tempi di decorrenza dell'affinamento dall'inizio della stagionatura | Tempi minimi di stagionatura in settimane |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3,4 a < 4,3             | almeno 15 settimane                                                 | almeno 20 settimane                       |
| 4,3 a < 4,9             | almeno 17 settimane                                                 | almeno 22 settimane                       |
| 4,9 a < 5,5             | almeno 18 settimane                                                 | almeno 24 settimane                       |
| 5,5 a < 6,0             | almeno 20 settimane                                                 | almeno 26 settimane                       |
| 6,0 a < 6,5             | almeno 21 settimane                                                 | almeno 28 settimane                       |
| 6,5 a < 7,0             | almeno 23 settimane                                                 | almeno 30 settimane                       |
| 7,0 a < 7,5             | almeno 24 settimane                                                 | almeno 32 settimane                       |

A decorrere dal raggiungimento del calo peso del 35% della baffe entro i tempi minimi di stagionatura sopra indicati, per le baffe destinate a rimanere intere, per le baffe destinate alla suddivisione in due parti e per le baffe destinate all'affettamento è consentito, in funzione delle diverse classi di peso delle baffe, un periodo di affinamento il cui inizio, espresso in settimane, è indicato nella tabella di cui sopra.

Le baffe destinate alla suddivisione in più di due parti devono raggiungere un calo peso minimo del 38% entro i tempi minimi di stagionatura indicati nella tabella di cui sopra in funzione delle diverse classi di peso delle baffe. Per tali baffe è esclusa la possibilità di affinamento.



L'affinamento si sviluppa dopo il conseguimento del calo peso minimo prescritto e in una qualsiasi fase antecedente il conseguimento del periodo minimo di stagionatura. Il suo obiettivo è finalizzato - previo accertamento del calo peso definito - all'ottenimento delle caratteristiche del prodotto descritte all'art. 6 del presente disciplinare di produzione.

La tecnica di affinamento si avvale dell'impiego di specifiche pellicole avvolgenti e protettive destinate ad uso alimentare.

I pesi sono riferiti al peso medio del lotto di lavorazione.

Per l'intero periodo di stagionatura dello «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» la temperatura del prodotto, misurata al cuore, non può variare in misura maggiore dell'intervallo definito fra 10 e 16°C.

Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo esclusivamente nella zona delimitata dall'art. 2, al fine di garantire al consumatore finale la presenza del caratteristico profilo aromatico dei suoi sentori più delicati.

È ammesso l'uso del termine «Riserva» nell'etichettatura, designazione e presentazione del prodotto derivante da baffe destinate alla suddivisione in più di due parti, aventi peso non inferiore a Kg. 4,3 e stagionatura minima di ventotto settimane decorrenti dall'inizio della lavorazione di cui all'art. 4, in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 6, e che raggiungono un calo peso minimo del 40% in funzione delle diverse classi di peso entro i corrispondenti tempi minimi di stagionatura indicati nella tabella sottostante.

| Peso della baffa in Kg. | Tempi minimi di stagionatura in settimane per l'uso del termine «Riserva» |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4,3 a < 4,9             | almeno 28 settimane                                                       |
| 4,9 a < 5,5             | almeno 30 settimane                                                       |
| 5,5 a < 6,0             | almeno 32 settimane                                                       |
| 6,0 a < 6,5             | almeno 34 settimane                                                       |
| 6,5 a < 7,0             | almeno 36 settimane                                                       |
| 7,0 a < 7,5             | almeno 38 settimane                                                       |

Non è ammesso l'affinamento per il prodotto destinato a utilizzare il termine «Riserva».

#### Art. 6.

##### Caratteristiche

Le caratteristiche dello «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» all'atto dell'immissione al consumo, sono costituite e valutate sulla base dei descrittori, dei requisiti specifici e dei fattori ponderali di seguito indicati:

1) l'aspetto esteriore (della crosta superficiale e della cotenna dello speck intero, di colore marrone);

- 1.1 assenza di macchie di catrame;
- 1.2 assenza di fessurazioni;
- 1.3 rifilatura secondo le prescrizioni dell'art. 4;
- 1.4 affumicatura omogenea;
- 1.5 assenza di piegature e deformazioni;
- 1.6 assenza di setole;
- 1.7 assenza di muffe estese;
- 1.8 assenza di lieviti in eccesso;
- 1.9 assenza di acari;
- 1.10 colore della cotenna e dell'incrostazione superficiale non nero o sbiadito (chiaro);
- 1.11 assenza di ematomi significativi sulla cotenna;
- 1.12 consistenza resistente e sufficientemente elastica;

2) l'aspetto interno al taglio (della sezione muscolare visibile, di colore rosso con parti in biancorosato);

- 2.1 assenza di rilevanti fessurazioni tra i fasci muscolari;
- 2.2 assenza di incrostazioni superficiali con bordi secchi e scuri, rilevanti o diffuse;

2.3 assenza di macchie di colore grigio o verde scuro non cangiante;

2.4 assenza di aloni grigiastri e sviluppo omogeneo del colore rosso-rosa del muscolo;

2.5 assenza di aloni verdastri di origine ossidativi o microbica;

2.6 assenza di macchie o di aloni iridescenti, rilevanti o diffusi;

2.7 assenza di plurime macchie di sangue nel magro o nel grasso;

2.8 assenza di ematomi significativi nel magro o nel grasso;

2.9 assenza di grasso di copertura di colore grigiastro (nella porzione centrale);

2.10 assenza di grasso di colore giallastro (nella porzione centrale);

2.11 spessore del grasso di copertura tendenzialmente inferiore ad un terzo dello spessore della baffa, nella porzione sottostante al muscolo bicipite femorale;

2.12 colore non eccessivamente chiaro o non troppo sbiadito della porzione muscolare;

2.13 limitate infiltrazioni di grasso intramuscolare o intermuscolare;

2.14 assenza di rilevanti striature di colore grigiastro nella porzione muscolare centrale;

3) la consistenza e la composizione della porzione muscolare (valutata dopo sosta a temperatura ambiente di almeno due ore);

3.1 tendenziale elasticità della superficie di taglio soggetta a compressione;

3.2 tendenziale indeformabilità della superficie di taglio soggetta a compressione;

3.3 grasso non untuoso o molle;

3.4 porzione muscolare non appiccicosa al tatto;

3.5 assenza di cartilagini plurime o di dimensioni elevate;

4) l'odore ed il gusto (relativi alla porzione magra, privata della crosta esterna per la valutazione del gusto, caratteristico, intenso e saporo; l'odore è aromatico e gradevole);

4.1 presenza di profumi, compresa una moderata percezione dell'odore di fumo;

4.2 assenza di odore catramoso, rancido, «di pesce», di muffa e di alterazioni putrefattive;

4.3 gusto garbatamente salato;

4.4 assenza di gusto dolciastro, ovvero acido, ovvero amaro, ovvero di sapone;

4.5 masticabilità netta, che non «incolla» (priva di un effetto «gommoso»).

I requisiti organolettici sopra descritti sono valutati mediante l'attribuzione dei seguenti fattori ponderali:

| Caratteristica organolettica | Fattore ponderale |
|------------------------------|-------------------|
| Aspetto esteriore            | 1                 |
| Aspetto interno              | 3                 |
| Consistenza                  | 2                 |
| Odore e gusto                | 4                 |

La valutazione viene effettuata su una scala composta da 100 unità di valutazione.

Tutti i singoli descrittori, applicati i fattori ponderali sopra descritti, devono concorrere quantomeno alla totalizzazione dell'80% delle 100 unità complessive di valutazione.

Per le baffe destinate alla realizzazione del prodotto per cui è impiegato il termine «Riserva» nell'etichettatura, designazione e presentazione, tutti i singoli descrittori, applicati i fattori ponderali sopra descritti, devono concorrere quantomeno alla totalizzazione dell'85% delle 100 unità complessive di valutazione.

5) le caratteristiche chimico-fisiche rispettano la seguente composizione:

proteine totali: pari o superiori al 20%;

rapporto acqua/proteine: pari o inferiore a 2,0;



rapporto grasso/proteine: pari o inferiore a 1,5;

cloruro di sodio: pari o inferiore al 5%;

potassio nitrato: inferiore a 150 mg/kg;

sodio nitrito: inferiore a 50 mg/kg;

6) le caratteristiche microbiologiche, infine, ammettono una carica microbica mesofila a norma UNI ISO 4833:2003, con batteri lattici nel limite massimo di  $1 \times 10^8$  unità formanti colonia/grammo (UFC/grammo) ed assenza di infestazioni di parassiti nella porzione superficiale.

#### Art. 7.

##### Designazione presentazione

Lo speck intero rispondente ai requisiti prescritti dal presente disciplinare è identificato con un contrassegno indelebile, al termine della stagionatura prescritta e dopo il raggiungimento, entro i tempi minimi di stagionatura previsti dal disciplinare, dei cali peso minimi di cui all'art. 5 e delle caratteristiche di cui all'art. 6, almeno una volta sulla cotenna; il contrassegno reca la parte centrale del logo dell'IGP «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» ed un codice alfanumerico che identifica il produttore presso il quale è stato apposto.

Il predetto contrassegno è costituito dalla raffigurazione di una «pettorina» recante al centro un disegno stilizzato di montagne, mentre nella parte superiore la scritta «SÜDTIROL» come di seguito riportato:



La designazione dell'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige IGP» (lingua italiana) o «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» (lingua tedesca) non può essere tradotta in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione tale da trarre in inganno il consumatore circa le effettive caratteristiche del prodotto, comprese le espressioni geografiche che individuano un territorio compreso nella zona delimitata all'art. 2 del presente disciplinare se diverse da «Alto Adige» e da quelle che indicano la sede legale o lo stabilimento di produzione.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati purché non abbiano significato laudativo ovvero significato discriminatorio degli altri produttori.

Lo «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» può essere immesso al consumo sfuso ovvero confezionato sottovuoto ovvero in atmosfera modificata, intero, in tranci od affettato.

Tutto lo speck immesso al consumo, in qualsiasi forma, con l'uso della denominazione «Speck Alto Adige IGP» (lingua italiana) e «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» ovvero «Südtiroler Speck g.g.A.» (lingua tedesca) deve essere accompagnato da apposita etichetta conforme alla vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito descritti dal presente disciplinare.

Ogni etichetta deve riprodurre il logo dell'IGP dello «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.».

Il logo della denominazione «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» può essere riprodotto solamente completo di tutti gli elementi grafici come di seguito descritti:

il logo è costituito dalla raffigurazione di una «pettorina» recante al centro un'area rettangolare con i lati superiore e inferiore convessi e una linea perimetrale sul bordo. Il rettangolo presenta uno sfondo bianco, su cui si staglia una catena montuosa stilizzata multicolore, sovrastata dall'iscrizione, anch'essa stilizzata, «SÜDTIROL». Parallelamente al bordo ondulato superiore e inferiore si delineano rispettivamente le scritte «Südtiroler Speck g.g.A.» e «Speck Alto Adige IGP», sempre a caratteri stilizzati. Il bordo ornamentale della «pettorina», infine, è costituito da una sequenza di puntini, parallela a una linea bianca di contorno. Il logo è composto da colori in quadricromia CMYK per le componenti cromatiche centrali e da Pantone 575C ovvero Pantone 3435C per i colori verdi. La scritta grigia «SÜDTIROL» al centro dell'area rettangolare ha Pantone 7544C o Pantone 7545U;



il logo dell'IGP «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» deve rispettare la seguente disciplina:

a) il logo deve essere sempre riprodotto sull'etichetta frontale ovvero principale del prodotto;

b) il logo deve essere riprodotto sulle etichette con una larghezza nel senso dello sviluppo orizzontale di almeno cm. 3,5 in modo da occupare al massimo il 25% della superficie dell'etichetta;

c) è obbligatoria l'indicazione del nome, della ragione sociale oppure del marchio principale di almeno uno dei soggetti che aderiscono al sistema di controllo della denominazione protetta.

Il simbolo dell'Unione dell'indicazione geografica protetta deve essere utilizzato ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e successive modifiche.

È ammesso il termine accessorio «Bauernspeck» per lo Speck contrassegnato con il marchio dell'IGP dello Speck Alto Adige (lingua italiana), Südtiroler Markenspeck e Südtiroler Speck (lingua tedesca) prodotto dai produttori con cosce di suini allevati in Alto Adige.

Sono ammessi i termini accessori tradizionali di «prosciutto di speck» o «Schinkenspeck» o «Schinken», «con fesa» o «mit Kaiserteil» o «mit Oberschale», «di produzione artigianale» o «handwerkliche Herstellung» e il termine «Riserva» per il prodotto ottenuto conformemente alle specifiche disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 a condizione che siano indicate al di fuori del logo dello Speck Alto Adige (lingua italiana), Südtiroler Markenspeck e Südtiroler Speck (lingua tedesca).

È inoltre ammessa la menzione aggiuntiva «prodotto di montagna» qualora la produzione avvenga in territori situati ad altitudine almeno di 600 m s.l.m. e pertanto geograficamente classificati di montagna.

#### Art. 8.

##### Note storiche e legami con il territorio dello Speck Alto Adige

La tradizione orale fa risalire la produzione di cibi carnei a lunga conservazione, fra cui si annoverano i vari tipi di salami e prosciutti, al periodo delle invasioni longobarde, in quanto le popolazioni barbariche di origine nordica utilizzavano carne di maiale sottoposta a procedimenti particolari per procrastinarne il deterioramento.

In epoca più recente, fra le specialità per le quali l'Alto Adige è famoso va sicuramente indicato lo speck, che costituisce uno dei più importanti prodotti della gastronomia locale. Gli antichi metodi di lavorazione tramandati fin dai tempi più remoti, unitamente al clima caratteristico e alla presenza di ventilazione anche in periodi estivi, conferiscono al prodotto delle qualità organolettiche uniche ed inimitabili. Per quanto concerne il legame con il territorio, oltre alle condizioni climatiche



particolarmente favorevoli che si riscontrano in territorio altoatesino, si segnala come determinante fattore umano l'esistenza di maestranze altamente specializzate, la cui abilità ha consentito di mantenere le tradizioni consolidate nel tempo.

#### Art. 9.

##### *Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti in uscita) deve essere monitorata e documentata. In questo modo, attraverso l'iscrizione dei dati in appositi elenchi e registri, gestiti dall'organismo di controllo, e riguardanti elaboratori, affettatori e confezionatori dello Speck Alto Adige IGP / «Südtiroler Markenspeck g.g.A.»

/ «Südtiroler Speck g.g.A.», nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

25A05543

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linezolid, «Linezolid Hikma».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 619/2025 del 3 ottobre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (Austria):

tipo II - C.I.z) - modifiche ai paragrafi 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 2 del foglio illustrativo, per implementare le raccomandazioni del Prac (11-14 maggio 2020 - Epitt n. 19475), concernente l'occorrenza di sindrome serotoninergica a causa di co-somministrazione con buprenorfina,

relativamente al medicinale LINEZOLID HIKMA nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito elencata:

049118019 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PP da 300 ml.

Codice pratica: VC2/2024/529.

Numero procedura: AT/H/1082/001/II/005.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., con sede legale in Estrada Do Rio Da MÓ, N. 8, 8A/8B - Fervença, 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

##### *Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

##### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-

mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05493

#### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lurasidone, «Lurasidone Tecnigen».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 620/2025 del 3 ottobre 2025*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/519.

Cambio nome: C1B/2025/1609.

N. procedura: PT/H/2790/001-003/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pentaforma Sociedade Tecnico-Medicinal S.A. con sede legale in Rua da Tapada Grande 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portogallo:

medicinale LURASIDONE TECNIGEN:

050785017 - «18.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/PA/AL/PVC/AL;

050785029 - «37 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/PA/AL/PVC/AL;

050785031 - «74 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/PA/AL/PVC/AL;

con variazione della denominazione in LURASIDONE DOC;

alla società Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

##### *Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.



*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A05494**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carbidopa/levodopa, «Carbilev».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 626/2025 del 3 ottobre 2025*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/465.

Cambio nome: C1B/2025/1474.

Numero procedura: SE/H/1970/001-004/IB/007/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fairmed Healthcare GmbH, con sede legale in Dorotheenstrasse 48, 22301 Hamburg, Germania.

Medicinale: CARBILEV.

Confezioni:

048568012 - «25 mg/100 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

048568024 - «25 mg/100 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

048568036 - «25 mg/100 mg compresse» 200 compresse in blister AL/AL;

048568048 - «25 mg/250 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

048568051 - «25 mg/250 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

048568063 - «25 mg/250 mg compresse» 200 compresse in blister AL/AL;

048568075 - «25 mg/250 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

048568087 - «25 mg/250 mg compresse» 120 compresse in blister AL/AL;

048568099 - «25 mg/100 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

048568101 - «25 mg/250 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

con variazione della denominazione in «Levodopa e Carbidopa Doc»,

alla società Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la modifica della denominazione delle confezioni già autorizzate come di seguito indicato:

da:

048568012 - «25 mg/100 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

048568024 - «25 mg/100 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

048568036 - «25 mg/100 mg compresse» 200 compresse in blister AL/AL;

048568048 - «25 mg/250 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

048568051 - «25 mg/250 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

048568063 - «25 mg/250 mg compresse» 200 compresse in blister AL/AL;

048568075 - «25 mg/250 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

048568087 - «25 mg/250 mg compresse» 120 compresse in blister AL/AL;

048568099 - «25 mg/100 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

048568101 - «25 mg/250 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

a:

048568012 - «100 mg/25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

048568024 - «100 mg/25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

048568036 - «100 mg/25 mg compresse» 200 compresse in blister AL/AL;

048568048 - «250 mg/25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

048568051 - «250 mg/25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

048568063 - «250 mg/25 mg compresse» 200 compresse in blister AL/AL;

048568075 - «250 mg/25 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

048568087 - «250 mg/25 mg compresse» 120 compresse in blister AL/AL;

048568099 - «100 mg/25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

048568101 - «250 mg/25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A05495**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Teva Italia».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 612 del 26 settembre 2025*

È autorizzato il *grouping* composto dalle seguenti variazioni:

un tipo IB<sub>UN</sub> (B.II.e.1.z) - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Altra variazione (rimozione del cotone assorbente dalle confezioni con flaconi in HDPE);

un tipo IB B.II.e.5.a.2 - Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito a). Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione - Modifica fuori i limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate (Aggiunta delle confezioni da 200 compresse da 2,5 mg e da 5 mg in flacone HDPE).

Conseguentemente, è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APIXABAN TEVA ITALIA anche nelle confezioni di seguito indicate:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050319437 - (base 10) 1HZN2F (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050319449 - (base 10) 1HZN2T (base 32).



Modifiche editoriali della sezione 3.2.P.1 per aggiunta della descrizione del blister opaco approvata con precedente variazione [C1A/2023/1947 - (MT/H/0468/1A/012/G)].

Principio attivo: apixaban.

Codice pratica: C1B/2025/1373.

Procedura europea: MT/H/0468/001-002/IB/020/G.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - CAP 20123 Milano; codice fiscale n. 11654150157.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bollano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05505

## **AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI**

### **Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Gorizia**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 127 dell'8 agosto 2025 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Gorizia (GO).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito:

[www.distrettoalpiorientali.it](http://www.distrettoalpiorientali.it)

25A05540

## **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

### **Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Orvieto».**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, del 6 ottobre 2025 (C/2025/5376) è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Orvieto», di cui al decreto 24 giugno 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla sopra citata data di pubblicazione (6 ottobre 2025), la modifica ordinaria in oggetto è applicabile nell'intero territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Orvieto», consolidato con la predetta modifica ordinaria, è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

25A05496

### **Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica».**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, del 3 ottobre 2025 (C/2025/5380) è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica», di cui al decreto 24 giugno 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla sopra citata data di pubblicazione (3 ottobre 2025), la modifica ordinaria in oggetto è applicabile nell'intero territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica», consolidato con la predetta modifica ordinaria, è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

25A05497

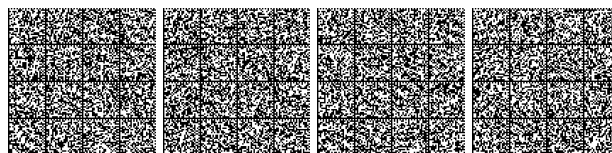
### **Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva».**

Si rende noto che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C, del 3 ottobre 2025 (C/2025/5377) è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», di cui al decreto 24 giugno 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla sopra citata data di pubblicazione (3 ottobre 2025), la modifica ordinaria in oggetto è applicabile nell'intero territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», consolidato con la predetta modifica ordinaria, è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

25A05498



**Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Terre Siciliane».**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, del 7 ottobre 2025 (C/2025/5421), è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Terre Siciliane», di cui al decreto 24 giugno 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla sopra citata data di pubblicazione (7 ottobre 2025), la modifica ordinaria in oggetto è applicabile nell'intero territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della IGP dei vini «Terre Siciliane», consolidato con la predetta modifica ordinaria, è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>.

25A05506

**MINISTERO DELL'INTERNO****Soppressione della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata «Beato Michele Rua», in Roma**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 viene soppressa la Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata «Beato Michele Rua», con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

25A05459

**Fusione per incorporazione della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata e S. Ambrogio Vescovo nella Parrocchia di S. Andrea Apostolo, entrambe in Crespiatica, con contestuale devoluzione del patrimonio.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Lodi ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata e S. Ambrogio Vescovo nella Parrocchia di S. Andrea Apostolo, entrambe con sede in Crespiatica (LO), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Andrea Apostolo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia della Beata Vergine Addolorata e S. Ambrogio Vescovo, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A05460

**Soppressione della Confraternita del SS. Rosario, in Pozzolo Formigaro**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 viene soppressa la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Pozzolo Formigaro (AL).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A05461

**Soppressione della fondazione di religione denominata «Fondazione Roncati», in San Salvatore Monferrato**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 viene soppressa la fondazione di religione denominata «Fondazione Roncati», con sede in San Salvatore Monferrato (AL).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

25A05462

**MINISTERO DELLA DIFESA****Concessione della medaglia di bronzo al merito di Marina**

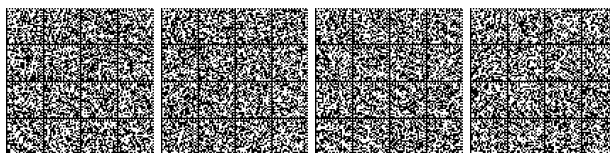
Con decreto ministeriale n. 361 datato 8 settembre 2025 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al CA (GN) Paolo Scattizzi, nato il 24 ottobre 1961 a La Spezia, con la seguente motivazione:

«In qualità di Capo Ufficio del Programma “Nuova unità d'assalto anfibia multiruolo”, è riuscito a gestire in maniera magistrale, per oltre 10 anni, uno dei progetti più sfidanti e complessi della Marina militare, culminato nella costruzione, consegna e avvio dell'operatività di nave Trieste, la più grande, completa e complessa nave militare costruita dall'Italia nel dopoguerra. Il grande successo per la splendida gestione del programma è frutto di una instancabile e solidissima impostazione contrattuale, da lui stesso ideata, promossa e finalizzata attraverso scelte manageriali innovative e risoluzioni di problematiche tecniche e amministrative complesse, riuscendo a mantenere il programma in linea con i costi e le tempistiche previste nonostante le peculiari caratteristiche di una nave prototipica. Grazie alla ammirevole e poliedrica perizia evidenziata, in virtù degli straordinari risultati conseguiti, ha contribuito ad accrescere il prestigio della Marina militare e dell'Italia». - Roma e La Spezia, 1° gennaio 2019 - 28 aprile 2025.

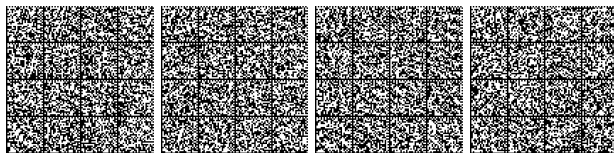
25A05520

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-240) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

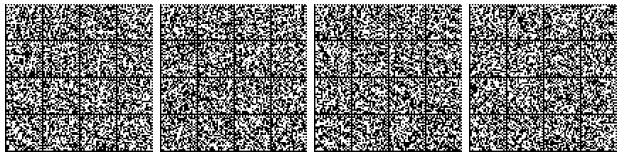
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u><br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u><br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                   | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u><br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                       | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*                                        | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u><br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*  | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € <b>86,72</b>    |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € <b>55,46</b> |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo                                            | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € <b>18,00</b>  |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

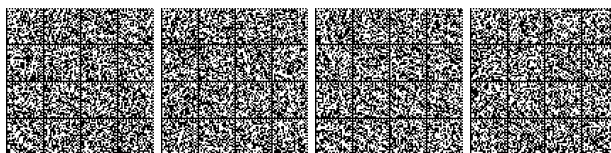
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**  
**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

